

Allegato a)

**LA FORMAZIONE DI BASE PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL D.LGS. 81/08 E SUE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI 21
DICEMBRE 2011**

LINEE GUIDA CTS06/0-2013

Indice

1	Finalità	2
2	Campo d' Applicazione	2
3	Soggetti obbligati	2
4	Norme di riferimento	2
5	Obblighi del Datore di Lavoro	2
6	Formazione generale di base per gli Studenti	2
7	Requisiti dei docenti	3
8	Metodologia di insegnamento	3
9	Soggetto erogatore/organizzatore della Formazione	3
10	Modalità di Organizzazione della formazione	3
11	Attestato di formazione	4
12	Documentazione relativa ai corsi di Formazione	4
13	Tempi di erogazione della Formazione di base	4
14	Validità degli attestati di Formazione di base	4
15	Norme Finali	4

1 Finalità

Le presenti linee guida hanno come obiettivo quello di individuare le modalità per la formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro per gli studenti degli Istituti scolastici di secondo grado, che possiedano i requisiti di sufficienza ed adeguatezza richiesti dall'Art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regioni Repertorio Atti 221/CST del 21 dicembre 2011.

Per l'importanza che svolge la formazione nella acquisizione delle necessarie competenze, in particolare per i giovani studenti, si ritiene che questa debba essere sempre svolta con metodo frontale in aula, selezionando docenti con adeguate capacità, professionalità ed esperienza, e utilizzando metodi di insegnamento che privilegiano un approccio interattivo che riconosce la centralità del discente nel percorso di apprendimento. Per tale motivo non si utilizzano metodologie basate su corsi di formazione in e-learning, privilegiando il confronto frontale fra discente e facilitatore d'apprendimento.

2 Campo d'Applicazione

Le presenti linee guida hanno validità esclusivamente per gli Istituti scolastici di secondo grado aderenti alla convenzione "Scuole in Rete" con la Provincia di Forlì – Cesena in data 20 dicembre 2011 come modificata ed integrata con successiva convenzione in data 19 dicembre 2012, successivamente denominata "convenzione".

3 Soggetti obbligati

I Dirigenti Scolastici, nella loro qualità di Datori di Lavoro, ai sensi dell'Art. 1, lett. e) della convenzione, tengono conto delle presenti linee guida e le approvano con separato atto interno.

4 Norme di riferimento

Per la redazione delle presenti linee guida sono prese a riferimento le seguenti normative:

1. D.Lgs. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni
2. Indirizzi interpretativi del D.Lgs. 81/2008 nella Scuola della Regione Emilia Romagna
3. Accordo Stato regioni Prot. 221/CSR del 21 dicembre 2011, pubblicato nella G.U n. 8 del 11 gennaio 2012, denominato successivamente "accordo Stato Regioni"

5 Obblighi del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro prima di adibire il lavoratore alla mansione, attiva il processo di formazione previsto dalle presenti linee guida.

Gli Allievi degli Istituti Scolastici quando frequentano i laboratori nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature e/o sostanze, sono equiparati a lavoratori e per essi valgono le presenti linee guida oltre a quanto previsto dagli Indirizzi interpretativi del D.Lgs. 81/2008 nella Scuola della Regione Emilia Romagna – Febbraio 2011 - in merito alla alternanza Scuola-Lavoro e dalle Linee Guida CTS01/4/2012.

6 Formazione generale di base per gli Studenti

Ogni singolo Studente è sottoposto alla Formazione generale di base, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I contenuti del corso di formazione generale, con riferimento alla lettera a), comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 sono i seguenti:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

Il Corso di Formazione avrà la durata di **4 ore** con l'obbligo di frequenza del 100% delle ore. Il partecipante al corso verrà sottoposto a verifica finale dell'apprendimento mediante somministrazione di questionario a risposta multipla.

7 Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso delle qualifiche di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 riguardante i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre si consiglia di utilizzare docenti che, oltre ai requisiti sopra indicati, da intendersi quali requisiti minimi, possano dimostrare di aver frequentato il Modulo C dell'accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006, di possedere le qualifiche per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione e di avere frequentato i relativi aggiornamenti da meno di un quinquennio.

8 Metodologia di insegnamento

La metodologia di insegnamento adotta un approccio interattivo che privilegia la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. Si ritiene pertanto indispensabile garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. E' opportuno prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche. In linea esemplificativa e non esaustiva concorrono alla determinazione della qualità prestazionale dell'offerta formativa la contestuale presenza dei seguenti elementi:

- a) il progetto dettagliato del corso con indicati modalità e tempi dei singoli interventi costituenti il corso e gli strumenti utilizzati (per esempio un progetto che preveda l'esplicazione del corso per step di 10-15 minuti)
- b) l'utilizzo di supporti alternativi alle proiezioni di schede statiche (proiezione di filmati, ecc.)
- c) la previsione di esercitazioni teorico – pratiche e relativa discussione e/o la previsione di Casi di Studio e relativa discussione
- d) la preparazione e formazione, la competenza e l'esperienza del Docente riguardo alle attività inerenti l'istruzione scolastica

9 Soggetto erogatore/organizzatore della Formazione

Ai fini della erogazione agli studenti del corso di formazione di base conforme all'accordo Conferenza Stato-regioni 21 dicembre 2011 il soggetto organizzatore della formazione è individuato nel Dirigente Scolastico di ogni singola Istituzione Scolastica aderente alla Rete delle Scuole, nella sua qualità di Datore di Lavoro.

10 Modalità di Organizzazione della formazione

Per ogni singolo corso dovrà essere redatta una scheda descrittiva del corso contenente:

- a) il soggetto organizzatore del corso identificato nel Dirigente Scolastico
- b) il responsabile del progetto identificato nel Docente del Corso
- c) il nominativo di ulteriori eventuali docenti
- d) un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità
- e) la declinazione dei contenuti tenendo presente le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro con particolare riguardo alle previsioni delle presenti linee guida

Nei confronti degli studenti stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con le modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

Nel caso di presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore, costui dovrà apporre la propria firma nel registro di presenza a fianco della firma del lavoratore. La scheda descrittiva potrà essere conforme a quella allegata al registro di presenza (*vedi mod. 2, allegato alle presenti linee guida a farne parte integrante e sostanziale*).

11 Attestato di formazione

Gli attestati di formazione sono rilasciati dal Dirigente Scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro, sulla base della verifica del 100% delle ore di frequenza e dal superamento della prova di verifica.

Gli attestati dovranno prevedere i seguenti contenuti:

- a) indicazione del soggetto organizzatore del corso (Dirigente Scolastico)
- b) Normativa di riferimento
- c) Dati anagrafici e profilo professionale del partecipante
- d) Specifica della tipologia del corso seguito e relativo monte ore frequentato
- e) Settore di appartenenza
- f) Periodo di svolgimento del corso
- g) Firma del soggetto organizzatore del corso (Dirigente Scolastico)

Gli attestati potranno essere conformi al modello di attestato allegato alle presenti linee guida, saranno da stampare in duplice copia di cui una da consegnare allo studente e l'altra al Dirigente Scolastico - Datore di Lavoro da inserire nel fascicolo personale dello studente (*mod 1 – Attestato Corso Base, allegato alle presenti linee guida a farne parte integrante e sostanziale*)

12 Documentazione relativa ai corsi di Formazione

Si stabilisce che ogni corso di formazione sarà documentato con:

- a) registro di presenza (*mod 2 – Registro di presenza, allegato alle presenti linee guida a farne parte integrante e sostanziale*)
- b) Scheda descrittiva del corso a firma del Dirigente Scolastico, allegata al Registro di presenza (*vedi mod. 2 - Registro di presenza, allegato alle presenti linee guida a farne parte integrante e sostanziale*)
- c) documento attestante il superamento delle prove d'esame, costituito da un verbale di verifica dell'apprendimento in cui sono riportate le valutazioni delle prove finali (*mod 3 – Verbale di verifica dell'apprendimento, allegato alle presenti linee guida a farne parte integrante e sostanziale*)

13 Tempi di erogazione della Formazione di base

Fatte salve le Linee Guida CTS01/4/2012, la formazione di cui alle presenti linee guida deve avvenire prima di adibire lo studente alle attività lavorative ivi comprese le attività di laboratorio per le quali lo studente è equiparato a lavoratore.

14 Validità degli attestati di Formazione di base

La formazione di base per gli studenti, ove erogata secondo le indicazioni delle presenti linee guida e degli indirizzi interpretativi del D.Lgs. 81/2008 nella Scuola della Regione Emilia Romagna – febbraio 2011 - in merito alla alternanza Scuola-Lavoro, si ritiene conforme all'accordo Conferenza Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e costituisce credito formativo permanente.

15 Norme Finali

Le presenti Linee Guida saranno emanate dal Comitato Tecnico per la Sicurezza e avranno validità dal giorno successivo a quello alla approvazione.